

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Consiglio regionale d'Abruzzo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1974

Elezione unilaterale a suffragio universale diretto dei delegati italiani al Parlamento europeo

ONOREVOLI SENATORI. — Il vertice europeo del 20 ottobre 1972 ha fissato al 1980 la scadenza per la costituzione dell'Unione europea, ha deciso di affrontare i problemi istituzionali nel 1975 ed ha inteso rilanciare l'unione economica e monetaria; infine, in questo quadro, ma con riferimento all'Unione, ha potenziato la politica regionale e la politica sociale e comune.

Dieci giorni dopo, a Lussemburgo, il Consiglio dei ministri finanziari della Comunità si è trovato di fronte, per la prima volta in maniera concreta, ai difficili problemi del coordinamento, nonché dell'integrazione economica e finanziaria condizionata da una moneta comune.

Dal 1° gennaio 1973, come è noto, è divenuta ufficiale l'Europa dei Nove, per l'ingresso nella Comunità economica europea della Danimarca, della Gran Bretagna e dell'Irlanda, mentre non va sottaciuto che, in precedenza, la Norvegia, attraverso il voto popolare, aveva detto il suo « no » all'ingresso nell'Europa.

Ciò premesso, in punto di fatto, varrà considerare la portata pratica delle risoluzioni

degli Stati generali di Nizza, la posizione critica assunta dall'Associazione dei Comuni, province, regioni, sezione italiana (AICCE) e da tutto il Consiglio dei comuni d'Europa (CCE), nonché le complesse ed alle volte deludenti vicende che non hanno portato ad una politica monetaria europea, per trarne il convincimento che i poteri locali, e prime tra tutti le Regioni, non possono sottrarsi alla loro storica responsabilità non intervenendo politicamente nel processo di integrazione sovranazionale in corso. Di qui, la richiesta diretta espressamente a tutte le Regioni ed a tutti gli enti locali della Repubblica italiana da parte della direzione nazionale dell'AICCE.

La Regione Abruzzo non può restare estranea a tale processo, che la riguarda direttamente per i suoi problemi di sottosviluppo da inquadrarsi, per ovvi motivi, nella politica regionale comunitaria e nella politica sociale comune.

Così è per tutte le Regioni che, nella prospettiva di avviamento della Comunità europea verso un autentico bicameralismo (Camera dei popoli e Camera delle regioni e Länder), sono interessate direttamente ad

una efficace politica regionale comunitaria, sovranazionale e democratica, che tenda ai seguenti obiettivi:

realizzare l'unione di tutte le forze regionalistiche ed autonomiste, al di sopra delle frontiere ed in alleanza con i sindacati dei lavoratori;

assumere le rivendicazioni delle Regioni sottosviluppate e periferiche;

sviluppare un'azione comune per un piano europeo volto a superare, d'intesa con le Regioni sottosviluppate, i problemi delle Regioni congestionate e di quelle in declino produttivo.

Perchè ciò sia, come è nei voti dei federalisti e regionalisti europei, occorre riconoscere, innanzi tutto, che attenta valutazione merita il fatto che, nella fase attuale del processo di integrazione europea, non sono più ottenibili concreti progressi attraverso i metodi del gradualismo e del funzionalismo; ma solo mediante l'intervento diretto del popolo europeo nel procedimento di unificazione dell'Europa, e cioè attraverso l'elezione diretta del Parlamento europeo.

Attualmente non va negato che il quadro dell'integrazione europea è dominato dallo scontro tra la linea di sviluppo sempre più confederale della CEE, che dovrebbe consolidarsi attraverso la istituzionalizzazione dei vertici dei Capi di Stato e di Governo, e la linea di sviluppo federale e democratico che passa attraverso l'elezione diretta del Parlamento europeo, che implicherebbe neces-

sariamente la nascita di un potere federale democratico europeo.

Non viene cioè condivisa la linea confederale che implica che le fondamentali decisioni comuni vengano adottate all'unanimità da organi di carattere diplomatico, che determinano l'impossibilità concreta di una programmazione europea che affronti e risolva il problema degli squilibri economici, sociali e territoriali, esistenti non solo in Italia ma nella intera Europa, ed impediscono in sostanza un'efficace, incisiva politica regionale.

Il Consiglio regionale d'Abruzzo ha già avuto modo di approvare all'unanimità un ordine del giorno, presentato dal consigliere regionale Lucci, tendente a sollecitare il Senato della Repubblica per la conclusione favorevole dell'*iter* del disegno di legge di iniziativa popolare n. 1 avente lo stesso oggetto.

In sostanza, il presente disegno di legge proposto nel testo elaborato dall'AICCE vuole concorrere a superare resistenze dilatorie ed a raggiungere lo stesso scopo di quello di iniziativa popolare (registrato al Senato con il n. 1) e di analoghi provvedimenti che hanno iniziato l'*iter* in altri Paesi della Comunità, al fine di isolare i Paesi reticenti circa l'attuazione degli articoli 138, 108 e 112, rispettivamente, dei trattati istitutivi della CEE, dell'Euratom e della CECA (rivisto) ed operare una pressione coordinata per le elezioni europee generalizzate e simultanee.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

I delegati italiani al Parlamento europeo sono eletti con atto parallelo simultaneo e disgiunto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dopo una consultazione a suffragio universale diretto.

Art. 2.

La consultazione popolare di cui all'articolo 1 è indetta dal Presidente della Repubblica con proprio decreto.

Art. 3.

L'elezione è effettuata con il sistema proporzionale sulla base della circoscrizione unica nazionale.

Art. 4.

Partecipano alla consultazione popolare di cui all'articolo 1 i cittadini italiani elettori della Camera dei deputati.

Art. 5.

Sono eleggibili al Parlamento europeo i membri del Parlamento italiano in carica al momento delle elezioni, nella misura di metà per il Senato e di metà per la Camera dei deputati.

Art. 6.

Ciascuna delle due Camere proclamerà eletti i candidati proposti alla consultazione popolare che avranno conseguito, nelle rispettive liste, i suffragi richiesti secondo il sistema elettorale adottato.

Art. 7.

All'onere per l'applicazione della presente legge sarà provveduto con l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno.